

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

esaminato «The New Basel Capital Accord», il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, elaborato dal Comitato di Basilea, formato dai governatori delle Banche centrali dei paesi più industrializzati,

premesso che:

scopo principale dell'Accordo è incoraggiare la convergenza dei paesi firmatari verso iniziative comuni finalizzate a consolidare e rendere stabile il sistema finanziario, in particolare con l'adozione di criteri uniformi per il controllo dei rischi connessi all'attività bancaria;

le linee-guida, gli *standard*, le raccomandazioni del Comitato impegnano le Autorità nazionali contraenti ad introdurre, in forma legislativa o regolamentare, disposizioni di attuazione dell'Accordo;

alcuni punti sostanziali dell'Accordo hanno significative implicazioni nelle relazioni tra sistema bancario e sistema produttivo, in particolare le disposizioni relative ai «requisiti patrimoniali minimi», che impegnano le banche dei paesi aderenti ad accantonare capitale in proporzione al capitale erogato, e quelle relative ai criteri che le banche dovranno adottare per il calcolo del rischio di credito;

per il calcolo del coefficiente prudenziale tra patrimonio di vigilanza (capitale accantonato) e capitale erogato, la proposta di nuova regolamentazione prevede che le banche possano seguire un criterio «standard» (*Standard Approach*), con l'impiego di *rating* di agenzie esterne specializzate nella valutazione del merito di credito della clientela affidata, in base ai quali si applicano coefficienti prudenziali standard predefiniti dall'Autorità di Vigilanza; in alternativa, applicando il cosiddetto *Advanced Approach*, le banche

possono utilizzare *rating* interni, con sistemi complessi di valutazione e classificazione della clientela, per stimare direttamente il coefficiente prudenziale da applicare per il calcolo del capitale da accantonare in relazione all'esposizione;

considerato che:

le banche italiane di maggiori dimensioni dovranno necessariamente ricorrere all'*Advanced Approach*, che prevede l'utilizzo di *rating* interni, essendo in Italia molto limitata la clientela provvista di *rating* di agenzie specializzate;

sembra difficile nell'immediato prevedere la diffusione del *rating* di agenzie esterne specializzate nella valutazione del merito di credito della clientela affidata;

le banche di minore *standard* finanziario, non avendo le competenze e le dotazioni necessarie per utilizzare i sistemi più avanzati di calcolo del rischio di credito, e non disponendo di *rating* esterni, potrebbero essere sottoposte dall'Autorità di Vigilanza ad un adeguamento patrimoniale maggiore, con l'inevitabile conseguenza di un maggiore costo del credito derivante dalla restrizione finanziaria;

le grandi banche che operano su scala internazionale potranno mantenere sostanzialmente invariati i requisiti minimi di capitale, potendo esse ricorrere a *rating* interni ponderati nella valutazione del rischio di credito;

le banche più piccole, che svolgono una funzione di rilievo a servizio del territorio sul mercato finanziario nazionale, dovendo ricorrere — per le medesime valutazioni — al metodo «standardizzato» andranno incontro a maggiori oneri, con variazioni significative da banca a banca in relazione alla qualità dell'esposizione, ma anche dell'importanza, nell'attivo, delle operazioni «retail», che hanno un minore rischio associato;

potrebbero essere favorite le banche «monoprodotto» (che svolgono in prevalenza operazioni al dettaglio) rispetto a

quelle « universali » con effetti perversi sulla competitività e sulla stabilità dei gruppi bancari;

la disparità concorrenziale nei confronti delle banche di minori dimensioni potrebbe determinare effetti negativi sulle piccole e medie imprese nell'accesso al credito, in particolare nei territori svantaggiati;

secondo un recente studio della Banca dei regolamenti internazionali, la nuova regolamentazione potrebbe avere conseguenze significative sull'assetto dei mercati finanziari, a vantaggio delle grandi banche, che potrebbero risparmiare capitale, risorsa scarsa e cara, disponendo di un'arma competitiva in più nei confronti delle banche che dovranno invece incrementare il capitale in relazione ai rischi assunti; secondo tale studio, in Europa vi saranno banche che dovranno incrementare il proprio requisito patrimoniale di quasi un terzo, mentre altre risparmieranno il 7 per cento grazie all'utilizzo di metodi di *rating* interno avanzato (che hanno costi considerevoli e richiedono un'esperienza consolidata e strutture organizzative capaci di una gestione unitaria del rischio);

l'applicazione automatica e rigida dei criteri dettati da Basilea 2 potrebbe vanificare gli interventi di politica espansiva attuati dai Governi e le correzioni della BCE sui tassi, con effetti prociclici sull'economia dei paesi;

le nuove regole fanno sì che le banche reagiscano con maggiore sensibilità ai cicli congiunturali, inducendo maggiore cautela nell'erogazione dei prestiti nei momenti di difficoltà economica, per evitare crisi sistemiche più gravi;

i nuovi criteri di valutazione dei crediti appaiono inoltre oltremodo complessi, con effetti regressivi sull'intero sistema;

rilevato che:

la proposta di Basilea, per il trattamento prudenziale delle esposizioni me-

diate specifiche tecniche di mitigazione del rischio, riconosce solo tre strumenti come idonei a ridurre il rischio di credito: a) garanzie reali (*financial e physical collateral*); b) garanzie individuali (garanzie rilasciate da persone fisiche e giuridiche) c) derivati di credito;

le garanzie (sia reali che individuali) rilasciate dai Confidi sembrano non essere riconosciute dalle Autorità di Vigilanza per la riduzione del rischio di credito e quindi come *input* dei sistemi di *rating* interni;

è importante sottolineare — in particolare — il ruolo cruciale della Garanzia Mutualistica, che attraverso garanzie collettive, mira a migliorare l'accesso delle PMI alle fonti di finanziamento, con effetti positivi sulle potenzialità d'investimento e di crescita e sul riequilibrio della struttura finanziaria;

i Confidi — mediante tali garanzie — hanno rappresentato un'efficace risposta « solidaristica » a situazioni di crisi congiunturale, come le crisi petrolifere degli anni '70 che causarono, tra l'altro, un severo razionamento del credito;

ritenuto che la proposta di Basilea assegni alle autorità di vigilanza un ruolo di diretto coinvolgimento nelle decisioni delle banche in merito alla gestione del rischio, accrescendo la riluttanza delle autorità medesime a far fallire le banche stesse e inducendo una generale negligenza, in termini di controllo, delle autorità nazionali;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per garantire maggiore equilibrio tra le responsabilità delle autorità di vigilanza — alle quali non dovrebbe essere lasciata, in definitiva, la decisione finale sull'applicazione dei criteri di trasparenza — e la disciplina di mercato;

per quanto riguarda il rischio operativo, che nell'ambito dell'accordo di Basilea è esplicitamente considerato unita-

mente ai rischi di credito e di mercato, ad adottare opportuni provvedimenti per ridurre i rischi operativi connessi a malfunzionamenti procedurali, informatici, legali, mediante una « corporate governance » efficace, una programmazione tempestiva e l'assicurazione contro questi rischi;

a favorire — mediante opportuni incentivi — la diffusione del *rating* di agenzie esterne specializzate nella valutazione del merito di credito della clientela affidata, allo scopo di evitare i problemi connessi alle cosiddette « asimmetrie informative » del sistema creditizio italiano considerato che le banche italiane trovano difficoltà a selezionare i creditori e a valutare la profittabilità delle iniziative produttive, discriminando l'impresa minore, con razionamento del credito ed esose richieste di garanzie reali;

a negoziare in sede internazionale il riconoscimento della garanzia mutualistica e in generale delle garanzie (sia reali che individuali) rilasciate dai Confidi come strumento di riduzione del rischio di credito;

a negoziare in sede internazionale un'ulteriore riduzione dei requisiti in termini di capitale che le banche dovranno mettere a riserva patrimoniale quando fanno credito alle piccole e medie imprese.

(7-00433) « Benvenuto, Gambini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri* — Per sapere — premesso che:

gli organi di informazione hanno divulgato notizie circa la liquidazione a

favore dell'ex amministratore delegato di Alitalia, dottor Francesco Mengozzi, ammontante a euro 1,5 milioni;

da notizie acquisite dall'interrogante, sembrerebbe inoltre che un'analogha indennità sarebbe stata erogata da Alitalia a favore dell'ingegner Renzo Lunardi, ex dirigente dell'azienda in questione, per circa due anni di servizio;

risulterebbe, inoltre, che premi, per valori oscillanti tra i 4.000 e i 24.500 euro sarebbero stati erogati ad un cospicuo numero di funzionari di vario livello —

se quanto riferito in premessa risponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative s'intendono assumere per evitare situazioni di questo tipo in considerazione, fra l'altro, del particolare momento di grave difficoltà della compagnia di bandiera che rischia di licenziare migliaia di dipendenti e se non si ritenga di valutare la congruità delle liquidazioni erogate a favore dei vertici dell'Azienda, rispetto alle norme vigenti in materia di trattamento di fine rapporto. (3-03387)

Interrogazioni a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 2 marzo 1994 l'elicottero della Finanza Agusta 109 sorvola la zona di Capo Carbonara, le condizioni meteo sono buone, il supporto via mare è fornito dalla motovedetta *Colombina*. Dopo Serpentara la *Colombina* cambia rotta per puntare su Capo Ferrato. Gli uomini della motovedetta inizialmente dichiarano di aver perso l'elicottero su Serpentara, salvo poi confermare quel che i tracciati testimoniano, e cioè che quando sparisce dal radar l'elicottero è proprio sopra la *Colombina*, così basso che ne leggono le insegne, ma poi ognuno prosegue per conto suo. Fatto sta che l'elicottero scom-